

REGOLAMENTO (CEE) n. 3992/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾ modificato del regolamento (CEE) n. 3985/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, con effetto dal 1° gennaio 1988, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo sia ai requisiti della tariffa doganale comune che ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3146/87 ⁽⁴⁾ sulla base della terminologia della nomenclatura combinata; che tali adattamenti non implicano alcuna modifica sostanziale;

HA ADOTTATO IL PRESENTÈ REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 subisce le seguenti modifiche:

1. Il testo del cinquantasettesimo considerando, che figura alla pagina sei del regolamento, è sostituito dal testo seguente:

«considerando che è apparso necessario, per rendere più stabile l'equilibrio tra la produzione e le utilizzazioni, potenziare l'impiego dei prodotti della vite, che si ritiene opportuno intervenire anche a monte della fase di produzione dei vini da tavola, favorendo la lavorazione dei mosti a fini diversi dalla vinificazione e in particolare la produzione di succhi d'uva, nonché la fabbricazione tradizionalmente effettuata nel Regno Unito e in Irlanda di alcuni prodotti della voce 2206 00 della nomenclatura combinata, che tali utilizzazioni possono costituire attualmente degli sbocchi relativamente importanti.»

2. Il testo del sessantesimo considerando, che figura alla pagina sei del regolamento, è sostituito dal testo seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 4.

«considerando che l'industria di taluni prodotti della sottovoce 2206 00 della nomenclatura combinata necessita di mosti caratterizzati da un tenore in zuccheri naturali molto elevato, tradizionalmente prodotti in regioni viticole meridionali; che, per consentire agli utilizzatori di continuare ad impiegare una materia prima rispondente a tale necessità, è opportuno riservare gli aiuti ai mosti provenienti dalle regioni della Comunità più atte a soddisfare i requisiti qualitativi sopraindicati; che tuttavia tale riserva non deve determinare distorsioni di concorrenza;»

3. Il testo del settantottesimo considerando, che figura alla pagina sette del regolamento, è sostituito dal testo seguente:

«considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che occorre vietare la messa in fermentazione dei succhi di uve e dei succhi di uve concentrati, salvo per la produzione di taluni prodotti della sottovoce 2206 00 della nomenclatura combinata; che da questo stesso punto di vista è opportuno vietare l'immissione in circolazione di vini atti a diventare vini da tavola che non raggiungono il titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini da tavola;»

4. All'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Essa disciplina i seguenti prodotti:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 2009 60	Succhi di uva (compresi i mosti di uva)
2204 30 91 2204 30 99	Altri mosti di uva diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole
b) ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2209 ed esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 91 e 2204 30 99
c) 0806 10 91 0806 10 99	Uve fresche diverse da quelle da tavola
2209 00 11 2209 00 19	Aceti di vino
d) 2206 00 10	Vinello
2307 00 11 2307 00 19	Fecce di vino
2308 90 11 2308 90 19	Vinaccia»